



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Servizio Politiche attive e passive del lavoro

## SCHEDA UIL SULLE “PRESTAZIONI OCCASIONALI” (EX VOUCHER)

Con la recentissima approvazione, da parte della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, dell'**art. 54-bis introdotto nella legge di conversione della manovra correttiva (D.L. 50/2017)**, è iniziato il percorso parlamentare per la definizione del nuovo strumento sostitutivo del voucher/buono lavoro (abrogato dalla L. 49/2017) la cui approvazione dovrà attendere il via libera del Senato.

Per comprendere le differenze tra la disciplina del vecchio voucher e, se confermata nell'attuale impostazione, la nuova disciplina delle “**prestazioni occasionali**” prevista dall'art. 54 bis, vi forniamo una scheda tecnica e sintetica di confronto.

La nuova disciplina, prevede regimi diversi di utilizzo del nuovo strumento, a seconda che ad utilizzarlo siano persone fisiche (per intenderci, le famiglie) o “altri utilizzatori” (intendendosi con tale espressione sia l'impresa, sia il professionista che la Pubblica Amministrazione).

Da questa prima lettura si evince come il nuovo strumento abbia diverse nuove caratteristiche (tetti, tipologie di imprese, importi orari e procedure d'acquisto) ma, ovviamente, ci sembra giusto permettere una comparazione analitica al fine di produrre un giudizio fondato su dati reali e senza pregiudizi.

Giugno 2017

Parametri	VOUCHER	- PRESTAZIONI OCCASIONALI- Art 54 bis A.C.4444
<b>PARAMETRO ECONOMICO:</b> tetto massimo di compenso per anno civile	<b>PRESTATORE:</b> <b>max 7 mila euronetti</b> l'anno civile (indipendentemente dal numero committenti)  <b>PRESTATORE PERCETTORE DI SOSTEGNO AL REDDITO:</b> <b>max 3 mila euronetti</b> l'anno civile (indipendentemente dal numero committenti)	<b>PRESTATORE:</b> <b>max 5 mila euro*</b> l'anno civile (indipendentemente dal numero dei committenti)
	<b>UTILIZZATORE:</b> NO LIMITI  COMPENSO MAX TRA SINGOLO <b>UTILIZZATORE (committenti imprenditori o professionisti)</b> E SINGOLO <b>PRESTATORE: max € 2.000 netti</b> l'anno	<b>UTILIZZATORE</b> -max 5 mila euro* l'anno (indipendentemente dal numero dei prestatori) -può erogare compensi fino ad un <b>max di € 6.700**</b> l'anno civile nel caso di prestazioni rese: da pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati, percettori di prestazioni integrative  COMPENSO MAX TRA SINGOLO <b>UTILIZZATORE</b> E SINGOLO <b>PRESTATORE:</b> <b>max € 2.500</b> l'anno civile pari ad una <b>durata massima di 280 ore</b>
<b>Valore orario del compenso</b>	IL COMPENSO ORARIO <b>NON VARIA</b> A SECONDA DELLA NATURA DELL'UTILIZZATORE: € 10 lordi l'ora (di cui 13% Inps, 7% Inail, 5% servizio)= <b>€ 7,50 nette l'ora</b>  Unica eccezione è nel caso in cui l'utilizzatore appartenga al <b>settore agricolo:</b> il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale	IL COMPENSO ORARIO <b>VARIA</b> A SECONDA DELLA NATURA DELL'UTILIZZATORE: a) <b>famiglia:</b> € 10,00 l'ora (di cui €1,65 Inps, €0,25 Inail, €0,10 servizio)= <b>€ 8 nette l'ora</b> b) <b>azienda, professionista, P.A.:</b> - € 12,37 l'ora (di cui 33% Inps, 3,5% Inail, 1% servizio) = <b>€ 9 nette l'ora</b> - compenso prestazione, non inferiore a € 36,00 per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata c) <b>settore agricolo:</b> -il compenso minimo è pari <b>all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale</b> -compenso prestazione, non inferiore all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative moltiplicato per 4 per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata
<b>Caratteristiche del compenso</b>	Valido per <b>tutti:</b> -esente da imposizione fiscale -non incide sullo stato di disoccupato -si computa ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno	<i>(identico)</i>
<b>Adempimenti burocratici:</b> <b>1° comunicazione</b>	I committenti (tutti) devono comunicare all'Inps l'attivazione della prestazione lavorativa, il periodo all'interno del quale la prestazione sarà resa, il luogo di lavoro, i dati del lavoratore e quelli del committente	Registrazione dell'utilizzatore e del prestatore presso apposita <b>"piattaforma informatica Inps"</b>

Parametri	VOUCHER	- PRESTAZIONI OCCASIONALI- Art 54 bis A.C.4444
Modalità di attivazione strumento e acquisto/corresponsione titoli di pagamento	<b>committenti imprenditori o professionisti:</b> acquisto voucher attraverso modalità telematiche <b>famiglie:</b> attraverso modalità telematiche o tramite rivendite autorizzate, quali tabaccai, banche, poste	<b>tutti gli utilizzatori</b> attraverso “ <b>piattaforma informatica Inps</b> ”. L’Inps è l’unico ente titolato a erogare e accreditare i compensi, nonchè a procedere all’accredito contributivo (gestione separata) attraverso un sistema di pagamenti elettronici.  Diversi sono, però, gli strumenti per attivare la “prestazione occasionale” a seconda della natura dell’utilizzatore: <b>a)</b> Persone fisiche (“ <b>famiglie</b> ”): condizione necessaria per svolgimento prestazioni occasionali è l’acquisto, da parte del committente, di un <b>LIBRETTO FAMIGLIA</b> (prepagato) attraverso piattaforma informatica Inps o presso uffici postali <b>b)</b> altri utilizzatori ( <b>chi svolge attività d’impresa o professionale, P.A.</b> ): condizione necessaria per svolgimento prestazioni occasionali è il “ <b>CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE</b> ”che si attiva attraverso una “piattaforma informatica Inps” attraverso la quale l’utilizzatore versa le somme per compensare le prestazioni di lavoro.
Comunicazione obbligatoria antecedente la prestazione lavorativa: <b>2° comunicazione</b> ai fini della tracciabilità delle prestazioni	A carico del <b>committente imprenditore o professionista:</b> 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), tramite sms o mail: -dati anagrafici o codice fiscale del prestatore -luogo di svolgimento della prestazione -giorno e ora di inizio e fine della prestazione (se <b>imprenditore agricolo</b> : durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni)	A carico dell’utilizzatore <b>azienda, professionista, P.A.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Almeno 1 ora primadella prestazione lavorativa</b>, l’utilizzatore deve comunicare, attraverso la “piattaforma informatica Inps”:</li> <li>- dati anagrafici ed identificativi del prestatore</li> <li>- luogo di svolgimento della prestazione</li> <li>- oggetto della prestazione</li> <li>- data e ora di inizio e termine della prestazione (se <b>imprenditore agricolo</b>: durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni)</li> </ul> “ <b>Revoca</b> ” della comunicazione di attività: nel caso in cui la prestazione non sia effettuata, l’utilizzatore entro il 3° giorno da quando doveva essere effettuata la prestazione, può revocare la comunicazione già inoltrata Inps.
Attività d’impiego	<b>tutte</b>	Persone fisiche ( <b>famiglia</b> ): -piccoli lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia , manutenzione -assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità -insegnamento privato supplementare <b>committenti imprenditori o professionisti:</b> tutte <b>P.A.:</b> -progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali -lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi - attività di solidarietà -organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli
Diritti del prestatore	Nessuno	-Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro -Assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti -riposo giornaliero -riposo settimanale -pause -salute e sicurezza

Parametri	VOUCHER	- PRESTAZIONI OCCASIONALI- Art 54 bis A.C.4444
<b>Limiti soggettivi di utilizzo dello strumento</b>	In via generale non esistono limiti soggettivi di utilizzo ad eccezione del <b>settore agricolo</b> , in cui sono individuati specifici target di prestatori di lavoro: -pensionati e giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università) per le attività agricole di carattere stagionale: - tutti i soggetti per le attività agricole svolte a favore di produttori di cui all'articolo 34, comma 6, del Dpr 26 ottobre 1972, n.633 (piccole aziende agricole al di sotto di un volume d'affari pari a 7.000 euro nell'anno solare precedente), ad eccezione degli iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli	In via generale non esistono limiti soggettivi di utilizzo ad eccezione del <b>settore agricolo</b> , in cui sono individuati specifici target di prestatori di lavoro: -titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità -giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a ciclo di studi -persone disoccupate -percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o altre prestazioni di sostegno al reddito. In tali casi i prestatori di lavoro non devono essere iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
<b>Divieti di utilizzo dello strumento</b>	- esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del Lavoro, sentite le parti sociali.	-utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato -imprese del settore agricolo (tranne nei casi elencati nel riquadro sovrastante) -imprese dell'edilizia e di settori affini, imprese che svolgono attività di escavazione e/o lavorazione di materiali lapideo, imprese del settore miniere, cave e torbiere - esecuzione di appalti di opere o servizi
<b>Regole per evitare comportamenti elusivi</b>	Nessuna	Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale: da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia "in corso" o "abbia cessato" da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa
<b>Sistema sanzionatorio</b>	<b>committente imprenditore o professionista:</b> In caso di assenza della 2° comunicazione all'ispettorato entro 60 minuti antecedenti l'inizio della prestazione lavorativa, l'utilizzatore incorre in una sanzione amministrativa da €400 ad € 2.400 per singolo prestatore  <b>per tutti gli utilizzatori:</b> assenza della 1° comunicazione all'Inps (e assenza della 2° comunicazione all'ispettorato: maxisanzione da lavoro nero solo nel caso di committente imprenditore o professionista): maxi sanzione da lavoro nero	<b>Per tutti gli utilizzatori (esclusa la P.A.):</b> a) superamento tra il medesimo prestatore ed utilizzatore del tetto annuo (anno civile) di € 2.500 o del limite di durata annuo (anno civile) di 280 ore= il rapporto si <b>trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato</b> : - per il <b>settore agricolo</b> : superamento tra il medesimo prestatore ed utilizzatore del tetto annuo (anno civile) di € 2.500 o del limite di durata determinato come rapporto tra €2.500 l'anno e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale= il rapporto si <b>trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato</b> b) per violazione dell'obbligo della comunicazione da effettuarsi almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione (2° comunicazione): <b>sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500</b> c) per violazione dei divieti di utilizzo: <b>sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500</b>

\*non viene specificato nell'articolo 54 bis se i compensi siano da considerarsi netti o lordi, ma probabilmente sono da considerarsi "netti".

\*\*l'importo di €6.700 l'anno civile nasce da una elaborazione della Uil, come frutto dell'interpretazione dell'art.54bis comma 8 che recita "Sono computati in misura pari al 75% del loro importo, ai fini del comma 1, lett.b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:....."